

DIRITTO DEL LAVORO

EMERGENZA CORONAVIRUS: DECRETO CURA ITALIA– LE MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE

(AGGIORNATO AL 18.3.2020)

Il **D.L. n. 18/2020 del 17 marzo 2020** ha introdotto le tanto attese misure di sostegno economico per lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Con specifico riguardo alle tematiche siuslavoristiche, gli interventi possono così essere suddivisi:



I - MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO: AMMORTIZZATORI SOCIALI PER IL TERRITORIO NAZIONALE



II - NORME SPECIALI IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO E SOSTEGNO AI LAVORATORI



III - LAVORO AGILE, SICUREZZA E INFORTUNI



IV -LICENZIAMENTI

Esaminano quindi le principali misure impattanti sugli aspetti giuslavoristici della vita aziendale.



**MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO:
AMMORTIZZATORI SOCIALI
PER IL TERRITORIO NAZIONALE (artt. 19-22)**





CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E ASSEGNO ORDINARIO (art. 19)

I datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 , possono presentare domanda di <u>concessione del TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (CIGO)</u> o di accesso all' <u>ASSEGNO ORDINARIO (AO)</u> con causale "emergenza COVID-19"	
DURATA E DECORRENZA	Dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di <u>nove settimane</u> e comunque entro il mese di agosto 2020
BENEFICIARI	Lavoratori assunti al 23 febbraio 2020 (no limite dell'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni).
PROCEDURA SINDACALE	In deroga ai termini ed incumbenti della procedura (D. lgs. 148/15) l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto sindacale si svolgono <u>anche in via telematica</u> entro <u>i tre giorni dalla comunicazione preventiva</u> .
DOMANDA	La domanda deve essere presentata entro la fine del <u>quarto mese</u> successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica delle causali della CIGO (<i>eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti/situazioni temporanee di mercato</i>).
CONTEGGIO DEI PERIODI	I periodi di CIGO e AO concessi non sono conteggiati ai fini dei limiti massimi di durata dell'ammortizzatore previsti dalla legge
ASSEGNO ORDINARIO	<ul style="list-style-type: none">- Per l'anno 2020 all'AO <u>non si applica il tetto aziendale</u> di cui all'art. 29, D. Lgs. 148/15 (<i>fino a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a favore dello stesso</i>).- E' concesso anche per i datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente <u>più di 5 dipendenti</u>.- Su istanza del datore di lavoro può essere concesso con pagamento diretto da parte dell'INPS.- I <u>Fondi bilaterali alternativi</u> garantiscono l'erogazione dell'AO con le stesse modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per il 2020.
CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE	Ai periodi di CIGO e AO concessi per "emergenza COVID-19" <u>non si applica</u> la contribuzione addizionale
CAPIENZA	Limite massimo di spesa per il 2020: 1.347,2 milioni di euro . Al raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.



CIGO PER LE AZIENDE CHE SI TROVANO GIÀ IN CIGS (art. 20)

Le aziende che al 23 febbraio 2020 si trovano in CIGS, possono presentare domanda di CIGO con causale "emergenza COVID-19". La CIGO sospende e sostituisce la CIGS.

DURATA	Per un periodo non superiore a nove settimane .
LAVORATORI BENEFICIARI	Può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari della CIGS a totale copertura dell'orario di lavoro.
CONTEGGIO DEI PERIODI	Il nuovo periodo di CIGO COVID-19, che è subordinato alla sospensione della CIGS, non è conteggiato ai fini dei limiti massimi di durata dell'ammortizzatore.
CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE	Per il periodi di CIGO COVID-19 non si applica la contribuzione addizionale.
CAPIENZA	Limite massimo di spesa per il 2020: 338,2 milioni di euro. Qualora dal monitoraggio INPS emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
CIGS AVVIATE NEL PERIODO "TRANSITORIO"	Con riferimento alle istanze di CIGS, in via transitoria per (i) l'esame congiunto e (ii) la presentazione delle relative istanze non si applicano i "termini procedurali" di cui agli artt. 24 e 25 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.



ASSEGNO ORDINARIO PER I DATORI DI LAVORO CHE HANNO TRATTAMENTI DI ASSEgni DI SOLIDARIETÀ IN CORSO (art. 21)

I datori di lavoro iscritti al FIS che al 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario "emergenza COVI19".	
DURATA	Per un massimo <u>nove settimane</u> .
LAVORATORI BENEFICIARI	L'Assegno Ordinario, che sospende e sostituisce l'Assegno di Solidarietà già in corso, può riguardare anche i <u>medesimi lavoratori</u> beneficiari dell'assegno di solidarietà a <u>totale copertura</u> dell'orario di lavoro.
CONTEGGIO DEI PERIODI	I periodi di assegno ordinario "emergenza COVI19" <u>non sono conteggiati</u> ai fini dei limiti massimi di durata dell'ammortizzatore.
CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE	Per i trattamenti di Assegno ordinario COVID <u>non si applica</u> la contribuzione addizionale.
CAPIENZA	Le prestazioni di sostegno al reddito rientrano nel limite massimo di spesa (già fissato dall'art. 19) pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.



CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (ART. 22)

Le regioni e province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere CIGD.

DURATA DECORRENZA	E	Durata massima di <u>nove settimane</u> , a decorrere dal <u>23 febbraio 2020</u>
LAVORATORI BENEFICIARI		Dipendenti in forza al <u>23 febbraio 2020</u>
PROCEDURA SINDACALE		E' necessario – <u>per le aziende con più di 5 dipendenti - il previo accordo con le OO.SS.</u> comparativamente più rappresentative a livello nazionale, concluso <u>anche in via telematica.</u>
CONCESSIONE		<ul style="list-style-type: none">• La domanda si presenta alla regione e alla provincia autonoma, che la istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione• Il trattamento è concesso con decreto della regione o della provincia autonoma interessata.• La regione/provincia autonoma invia la lista dei beneficiari all'INPS• L'INPS eroga previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa.• Il trattamento viene concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.
CAPIENZA		Il trattamento è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa le Regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.
CIGD di cui al D.L. 9 del 2.3.2020		Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9. (Cassa in deroga per aziende/lavoratori della "zona Rossa" e Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna)



NORME SPECIALI IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO E SOSTEGNO AI LAVORATORI

(non cumulabili tra loro e non riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza)





CONGEDO E INDENNITÀ E BONUS BABYSITTER (ART. 23)

A decorrere dal **5 marzo 2020** i genitori, anche affidatari, di figli di età non superiore ai 12 anni, possono fruire di uno specifico congedo, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, con riconoscimento di una indennità nei seguenti termini:

Ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato: è riconosciuta un'indennità pari al **50 % della retribuzione**, con contribuzione figurativa. I congedi parentali (ex d. lgs. n. 151/01), fruiti dai durante il periodo di sospensione sono convertiti nel congedo "speciale" con diritto all'indennità e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Ai genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata: è riconosciuta un'indennità pari al **50% di 1/365** del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.

Ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS: è riconosciuta un'indennità pari al **50% della retribuzione convenzionale giornaliera** stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

ALTRE CONDIZIONI	<ul style="list-style-type: none">✓ La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ai genitori, per un massimo di 15 giorni, a condizione che l'altro genitore non risulti sospeso, disoccupato o non lavoratore.✓ Il limite di età di 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità ex art. 4, comma 1, legge 104/92 iscritti a scuole o ospitati in centri diurni.
ASTENSIONE NON RETRIBUITA	<ul style="list-style-type: none">✓ I lavoratori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, se non vi sia un genitore sospeso, disoccupato o non lavoratore, possono astenersi dal lavoro senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
BONUS BABY SITTER	<ul style="list-style-type: none">✓ In alternativa i lavoratori possono scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, erogato mediante il libretto famiglia.✓ Il bonus altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.✓ Le modalità operative per accedere al congedo o al bonus sono stabilite dall'INPS che accetta le domande sino al raggiungimento del limite di spesa (1.261,1 milioni di euro annui per l'anno 2020)



ESTENSIONE DURATA PERMESSI RETRIBUITI EX ART. 33, L. 104/1992, (ART. 24)



<p>LAVORATORI CHE, ASSISTENDO PERSONA CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA', FRUISCONO DEI TRE GIORNI DI PERMESSO MENSILE RETRIBUITO COPERTO DA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA</p>	<p>Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive <u>dodici giornate</u> usufruibili <u>nei mesi di marzo e aprile 2020.</u></p>
---	--



MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO (ART. 26)

LAVORATORI AFFETTI DA COVID19	Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19 , il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.
LAVORATORI IN QUARANTENA/ PERMANENZA DOMICILIARE FIDUCIARIA	Per i lavoratori del settore privato il periodo di quarantena/ permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comportamento. Il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena/permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020).
LAVORATORI AFFETTI DA HANDICAP GRAVE O ALTRE SITUAZIONE PATOLOGICHE	Fino al 30 aprile per i dipendenti: - affetti da disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, L. 104/92), - soggetti a rischi derivanti da (i) stati immunodepressivi o (ii) esiti di patologie oncologiche o (iii) svolgimento di terapie salvavita (art. 3, L. 104/92) il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero . Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.
COPERTURA E CAPIENZA	Tutti gli oneri a carico del datore di lavoro e degli Istituti previdenziali sono posti a carico dello Stato entro il tetto di 130 milioni di euro per l'anno 2020. Raggiunto, anche solo in via prospettica il limite di spesa, gli enti previdenziali non prendono in considerazione ulteriori domande.



PARTITE IVA E CO.CO.CO. (ART. 27)

PARTITA IVA ATTIVE E CO.CO.CO. ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

A condizione che non siano titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
È riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a **600 euro**.
L'indennità non concorre alla formazione del reddito.
L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020.
Raggiunto, anche solo in via prospettica il limite di spesa non sono adottati altri provvedimenti concessori.

LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI AGO (ART. 28)



LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI A GESTIONI SPECIALI DELL'AGO (ARTIGIANI, COMMERCANTI)

A condizione che non siano titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
È riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a **600 euro**.
L'indennità non concorre alla formazione del reddito.
L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020.
Raggiunto, anche solo in via prospettica il limite di spesa non sono adottati altri provvedimenti concessori.



LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO (ART. 29)



LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO DEGLI STABILIMENTI TERMALI	<p>Rapporto di lavoro cessato involontariamente tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, A condizione che non siano titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità non concorre alla formazione del reddito. L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020. Raggiunto, anche solo in via prospettica il limite di spesa non sono adottati altri provvedimenti concessori.</p>
---	--

LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO (ART. 30)



AGLI OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO	<p>Lavoratori non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo. Indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità non concorre alla formazione del reddito. L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per l'anno 2020. Raggiunto, anche solo in via prospettica il limite di spesa non sono adottati altri provvedimenti concessori.</p>
---	--



FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL COVID-19 (ART. 44)

**LAVORATORI DIPENDENTI
E AUTONOMI CHE IN
CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19 HANNO
CESSATO, RIDOTTO O
SOSPESO LA LORO
ATTIVITÀ O IL LORO
RAPPORTO DI LAVORO**

È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" per l'erogazione di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.

I criteri e le modalità di attribuzione saranno definiti con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.



LAVORO AGILE E SICUREZZA E INFORTUNI





LAVORO AGILE (ART. 39)



LAVORATORI DIPENDENTI DISABILI IN CONDIZIONI DI GRAVITÀ O CHE ABBIANO NEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE UNA PERSONA CON DISABILITÀ IN CONDIZIONI DI GRAVITÀ (ART. 3 COMMA 3 LEGGE 104/92)	Fino alla data del 30 aprile 2020 - hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO AFFETTI DA GRAVI E COMPROVATE PATOLOGIE CON RIDOTTA CAPACITÀ LAVORATIVA	È riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SE LA DISTANZA È INFERIORE AL METRO (ART.16)

PER I LAVORATORI CHE NELLO SVOLGIMENTO DELLA LORO ATTIVITÀ SONO OGGETTIVAMENTE IMPOSSIBILITATI A MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI UN METRO

Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi del T.U. 81/08, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. Fino al termine dello stato di emergenza, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.



INFORTUNIO PROFESSIONALE DA COVID19 (ART. 42)

AI CASI ACCERTATI DI INFEZIONE DA CORONAVIRUS (SARS- COV-2) "IN OCCASIONE DI LAVORO"

Il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019.



CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA E POTENZIAMENTO DEI PRESIDI SANITARI (ART. 43)

**ALLO SCOPO DI SOSTENERE LA
CONTINUITÀ, IN SICUREZZA, DEI
PROCESSI PRODUTTIVI DELLE
IMPRESE, A SEGUITO
DELL'EMERGENZA SANITARIA
CORONAVIRUS**

L'Inail entro provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.



LICENZIAMENTI (ART. 43)





SOSPENSIONE LICENZIAMENTI (ART. 43)

<p>LICENZIAMENTI COLLETTIVI E LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER MOTIVO OGGETTIVO</p>	<p>A decorrere dal <u>17.3.2020 e per 60 giorni:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• è precluso l'avvio di nuove procedure di licenziamento collettivo;• sono sospese le procedure di licenziamento collettivo avviate successivamente al 23 febbraio 2020.• è precluso al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, il recesso dal rapporto di lavoro per <u>giustificato motivo oggettivo</u> ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.
--	--



RIEPILOGO DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI – RIFERIMENTI

(labour)

DECRETI LEGGE

- [D.L. n.18 del 17 marzo 2020](#) - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- [D.L. n.14 del 9 marzo 2020](#) - Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.
- [D.L. n.9 del 2 marzo 2020](#) - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- [D.L. n.6 del 23 febbraio 2020](#) - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- [D.P.C.M. 11 marzo 2020](#) - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
- [D.P.C.M.9 marzo 2020](#) Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
- [D.P.C.M. 8 marzo 2020](#) Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
- [D.P.C.M.4 marzo 2020](#) Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
- [D.P.C.M. 1 marzo 2020](#) Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- [D.P.C.M. 25 febbraio 2020](#) Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- [D.P.C.M. 23 febbraio 2020](#) Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

INPS

- [Messaggio 1118 del 12 marzo 2020](#) Modalità di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario ai sensi degli artt. 13 e 14 del decreto legge n. 9/2020
- [Circolare n. 38 del 12 marzo 2020](#) Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, relativo alle misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga e indennità lavoratori autonomi



MODULISTICA

- INAIL - [Decreto cura Italia](#): validazione straordinaria dei dispositivi di protezione individuale (19 marzo 2020)
- MINISTERO DELL'INTERNO - [Modello di autocertificazione in caso di spostamenti](#) (17 marzo 2020)
- OO.SS. - [Protocollo condiviso](#) di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro (14 marzo 2020)
- INAIL - [Informativa](#) sulla salute e sicurezza nel lavoro agile (26 febbraio 2020)

REGIONI

- | | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| • Regione Abruzzo | • Regione Liguria | • Provincia Autonoma di Bolzano |
| • Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | • Regione Lombardia | • Provincia Autonoma di Trento |
| • Regione Autonoma Valle d'Aosta | • Regione Marche | • Regione Sardegna |
| • Regione Basilicata | • Regione Molise | • Regione Siciliana |
| • Regione Calabria | • Regione Piemonte | • Regione Toscana |
| • Regione Campania | • Regione Puglia | • Regione Umbria |
| • Regione Emilia-Romagna | • Regione Veneto | • Regione Lazio |

Restiamo a disposizione per ogni approfondimento o esigenza.
Seguirà aggiornamento in merito ai provvedimenti di prossima adozione.

Pepe & Associati



Milano
Corso XXII Marzo, 8
20135 Milano



Torino
Via A. Avogadro n.26
10121 Torino